

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

## I CONTRIBUTI DA LAVORO SUBORDINATO

I contributi previdenziali da lavoro subordinato derivano dall' **assunzione** del lavoratore e quindi dalla stipula di un contratto di [lavoro dipendente](#) tra lavoratore e datore di lavoro. Al momento dell'assunzione devono essere precisate le **mansioni** che descrivono l'ambito entro il quale si svolgerà l'attività affidata al dipendente. Le mansioni sono rilevanti per la **determinazione della qualifica** da cui dipende l'applicazione del regime (anche previdenziale) previsto per quella categoria di lavoratore dai contratti collettivi.

I **contratti collettivi** che vengono stipulati con trattative tra le associazioni di lavoratori (sindacati) e le associazioni dei datori di lavoro hanno lo scopo di dettare regolamentazioni generalizzate ed omogenee per tutti i lavoratori cui il contratto collettivo si riferisce.

Di recente il mercato del lavoro italiano, recependo i fermenti europei si è orientato, sempre maggiormente, alla **flessibilità** ed è stata regolamentata questa tendenza con la **Riforma Biagi** (Legge n.30/2003 Decreto legislativo n.276/2003).La flessibilità può definirsi come possibilità di maggiore libertà nell'accesso al mondo del lavoro realizzata attraverso:

- la previsione di **nuovi schemi contrattuali** utilizzabili dalle aziende per impiegare lavoratori dipendenti ([Lavoro Intermittente](#) / [Lavoro ripartito](#) / Lavoro occasionale accessorio )
- la **rideterminazione di alcune tipologie contrattuali esistenti** ([apprendistato](#) / [contratto di formazione e lavoro](#) che diviene [contratto di inserimento](#) / [contratto di lavoro interinale](#) che diviene [contratto di somministrazione](#), [appalto](#)).